



COMUNE DI FIORANO AL SERIO
(Provincia di Bergamo)

Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera di Consiglio
Comunale n. 2 del
30/04/2020 e
modificato con
delibera 21/2020 e
21/2021 e n.6 del
28/02/2023 e n. 13
del 31/07/2026**

Sommario

Art. 01 Presupposto.....	4
Art. 02 Soggetti passivi	4
Art. 03 Presupposto e ambito di applicazione	5
Art. 04 Definizioni.....	9
Art. 05 Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	13
Art. 06 Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro da/nel servizio pubblico di raccolta.....	13
Art. 07 Tariffa del tributo	15
Art. 08 Determinazione della base imponibile.....	16
Art. 09 Istituzioni scolastiche statali	17
Art. 10 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	17
Art. 11 Piano Finanziario	18
Art. 12 Determinazione delle tariffe del tributo	19
Art. 13 Articolazione della tariffa	20
Art. 13 bis Tariffe per le utenze domestiche	21
Art. 13 ter Tariffe per le utenze non domestiche	22
Art. 14 Obbligazione tributaria	24
Art. 15 Classificazione delle utenze non domestiche	24
Art. 16 Occupanti delle utenze domestiche.....	25
Art. 17 Zone non servite.....	26
Art. 18 Mancato svolgimento del servizio	27
Art. 19 Riduzioni per le utenze domestiche.....	27
Art. 20 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	29
Art. 21 Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani	29
Art. 21 bis Bonus sociali per i rifiuti.....	32
Art. 22 Cumulo di riduzioni	34
Art. 23 Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	34
Art. 24 Tributo giornaliero.....	34
Art. 25 Tributo provinciale	35
Art. 25 bis Le componenti perequative	35
Art. 26 Riscossione	36
Art. 27 Rateizzazione dei pagamenti	38
Art. 28 Obbligo di dichiarazione	39
Art. 29 Richiesta di attivazione	41
Art. 30 Risposta alla richiesta di attivazione	42
Art. 31 Modalità di presentazione della comunicazione per la richiesta di variazione o di cessazione del servizio	42

Art. 32 Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio	43
Art. 33 Rimborsi.....	44
Art. 34 Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti	44
Art. 35 Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati	44
Art. 36 Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati	45
Art. 37 Funzionario responsabile	46
Art. 38 Verifiche ed accertamenti	47
Art. 39 Sanzioni ed interessi	49
Art. 40 Importi minimi	49
Art. 41 Trattamento dei dati personali	49
Art. 42 Norma di rinvio	50
Art. 43 Entrata in vigore e norme finali	50
ALLEGATO A: L-quater – D Lgs 152/06.....	50
All. B: Categorie di utenze non domestiche	52

Art. 01 Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 3.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 3 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 02 Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 03 Presupposto e ambito di applicazione

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 28, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Attività	% di abbattimento
Falegnamerie	15%
Autocarrozzerie	15%
Autofficine per riparazione veicoli	15%
Gommisti	15%
Autofficine di elettrauto	15%
Lavanderie	15%
Verniciatura	15%
Fonderie	15%
Carpenteria	15%
Aziende agricole e zootecniche	15%

- b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti

dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Sono inoltre soggette a tassazione le superfici destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.

- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);

- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di 150 centimetri nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
- n) La tassa rifiuti non si applica a:
 - a. unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b. unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c. unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e. aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

- 5. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
- 6. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.
- 7. Sono inoltre esenti, per la sola parte variabile del tributo, i locali adibiti a box posseduti sul territorio comunale non locati e non utilizzati come accessorio di alcuna unità immobiliare.

Art. 04 Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c),d) ed e);
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti

urbani;

- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 05

Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

Art. 06

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro da/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 5 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la

totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC a comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it, a pena di decadenza con le modalità

ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 07 Tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti.

Art. 08 Determinazione della base imponibile

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu e Tares.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'Art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'Art. 6 della L. 212/2000.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 09 Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'Art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 10 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 636/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal

piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 11 Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 636/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza

regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 12

Determinazione delle tariffe del tributo

1. La TARIP è corrisposta in base a Tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La Tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario (di seguito PEF) con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine del 30 aprile o entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, se tale termine è successivo al 30 aprile. Le tariffe anche se approvate entro i termini sopra indicati, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine si applicano le tariffe dell'anno precedente.
3. Le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF.
4. Alle tariffe, annuali e giornalieri, è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19, del D.lgs. n. 504/1992, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nonché ulteriori componenti perequative unitarie determinate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 13 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da due quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, nonché al sistema di misurazione delle quantità di rifiuto urbano residuo conferite da ogni singolo utente realizzato sul territorio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
4. In particolare, la tariffa è composta da:
 - a. Quota fissa: copre le voci di costo di cui al comma 2.3 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021;
 - b. Quota variabile 1 – componente fissa: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 dell'art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 ad eccezione dei costi generati dalla gestione del rifiuto urbano residuo;
 - c. Quota variabile 2 – componente variabile: copre le voci di costo di cui al comma 2.2 art. 2, Allegato A, della delibera Arera 363/2021 relativamente alla sola gestione del rifiuto urbano residuo.
5. La quota fissa per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente K_a per le utenze domestiche e del coefficiente K_c per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. n. 158/1999.
6. La quota variabile 1 per ogni categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente K_b per le utenze domestiche e del coefficiente K_d per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/1999.

7. La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema, secondo i criteri di seguito riportati.

Art. 13 bis

Tariffe per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile 1 - componente fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. La quota variabile 2 - componente variabile della tariffa per le utenze domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Lt) per la quantità (Lt) di rifiuto urbano residuo conferito al servizio pubblico dalla singola utenza.
5. In sede di approvazione della quota variabile 2 componente variabile della tariffa è definito un numero minimo annuale di conferimento che ogni categoria di utenza è tenuta a corrispondere e a pagare nell'anno "n" applicando la quota variabile 2 componente variabile. La soglia minima, espressa in litri è determinata sulla base delle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle diverse categorie di utenza nell'anno precedente. Per ogni conferimento di rifiuto urbano residuo eccedente tale valore minimo, ad esclusione di quelli conferiti mediante contenitori per la raccolta dei presidi igienico-sanitari, è applicato un addebito aggiuntivo sulla quota variabile 2 - componente variabile, da pagare a conguaglio nell'anno "n+1". Il numero dei conferimenti minimi attribuito ad ogni utenza, da pagare nell'anno "n", corrisponde al numero dei conferimenti minimi della categoria di appartenenza.

6. Non si procede al rimborso della quota variabile 2 – componente variabile della tariffa nel caso in cui i litri di rifiuti urbano residuo conferiti sia inferiore al numero minimo annuale previsto dal Piano Tariffario. La quota variabile 2 – componente variabile, è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
7. Il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto urbano residuo sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
8. In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato sarà addebitata la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per il contenitore assegnato in base agli occupanti (dal 1 a 2 componenti contenitore 40 litri - da 3 componenti in su contenitore da 50 litri) per le utenze domestiche;
9. La quota variabile 1- componente fissa e quota variabile 2 -componente variabile del tributo non si applica alle pertinenze, anche se hanno un dato catastale autonomo.
10. La quota variabile 1- componente fissa e quota variabile 2 -componente variabile del tributo non si applica altresì ad autorimesse occupati da utenze domestiche riferite a cittadini non residenti nel territorio di Fiorano al Serio.

Art. 13 ter

Tariffe per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile 1 - componente fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. La quota variabile 2 – componente variabile della tariffa per le utenze non domestiche è costituita dal prodotto della quota unitaria (€/Lt) per la quantità (Lt) di rifiuto urbano residuo conferito al servizio pubblico dalla singola utenza.
5. In sede di approvazione della quota variabile 2 – componente variabile della tariffa è definito un numero minimo annuale di litri di conferimento che ogni utenza è tenuta a corrispondere e a pagare applicando la quota variabile 2 – componente variabile. Il numero dei conferimenti minimi, espressi in litri per unità di superficie (LT/mq) è determinato sulla base delle statistiche degli svuotamenti effettuati dalle diverse categorie di utenze nell'anno precedente. Per ogni conferimento di rifiuto urbano residuo eccedente tale valore minimo, è applicato un addebito aggiuntivo sulla quota variabile 2 – componente variabile da pagare a congruaggio nell'anno "n+1".
6. Non si procede al rimborso della quota variabile 2 – componente variabile della tariffa nel caso in cui i litri di rifiuti urbano residuo conferiti sia inferiore al valore minimo previsto dal Piano Tariffario. Per le utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti o che non hanno effettuato conferimenti nell'anno precedente, per le quali è comunque dovuta la quota variabile 2 – componente variabile, ad esclusione di quelle che abbiano comunicato la volontà di uscita dal servizio pubblico ai sensi dell'art. 26 che non sono tenute al pagamento, i conferimenti minimi verranno comunque attribuiti utilizzando come base di calcolo i mq e il coefficiente di produttività Kd, rapportati al periodo di occupazione.
7. Il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare i chilogrammi minimi e quelli aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
8. In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato sarà addebitata la quota puntuale relativa agli svuotamenti minimi previsti per il contenitore da 240 litri per le utenze non domestiche;

Art. 14 Obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo Art. 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo tenendo conto altresì del codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività

o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 16

Occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali 60 giorni prima della fatturazione dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le

modalità e nei termini previsti dal successivo Art. 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione il numero dei componenti del nucleo familiare è fissato in due unità.
6. Per le cantine e autorimesse o altri simili luoghi di deposito utilizzate o condotte da cittadini non residenti in Fiorano al Serio si considera il nucleo familiare convenzionale pari a due componenti.

Art. 17 Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita e poste a una distanza superiore a 400 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 60%.
2. La riduzione di cui al presente articolo viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 18 Mancato svolgimento del servizio

3. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 19 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. È applicata una riduzione del 25% sulla quota **variabile 1 – componente fissa** alle utenze domestiche che pratichino in modo continuativo presso il proprio domicilio il compostaggio domestico. Il processo di compostaggio può essere realizzato dall'utente, in alternativa:
 - mediante composter di produzione industriale;
 - mediante composter autoprodotta;

- mediante cumulo.

In ogni caso, il processo deve essere opportunamente gestito onde prevenire la formazione di cattivi odori (rivoltamenti periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con funzione strutturante).

L'utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione. Nella suddetta dichiarazione l'utente, oltre ad attestare una pratica costante e corretta del compostaggio domestico, si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in essere dall'Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni che permettano l'effettiva applicabilità della riduzione.

Alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno consegue l'applicazione della riduzione dall'anno in corso ed ai successivi; la presentazione della dichiarazione in data successiva al 30 giugno determina l'applicazione della riduzione a partire dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata prodotta.

Laddove l'utente dismetta l'attività di compostaggio domestico che ha dato luogo all'applicazione della riduzione, è tenuto a darne comunicazione al Comune, sottoscrivendo e presentando all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione.

La riduzione non verrà applicata dall'anno successivo a quello in cui l'utente ha dato comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio domestico.

La riduzione è revocata qualora a seguito del controllo effettuato dall'Amministrazione Comunale, risultasse che l'utente non pratici o non pratici correttamente l'attività di compostaggio domestico presso il proprio domicilio; quali elementi indicativi di tale fattispecie possono essere assunti:

- la mancanza di composter/cumuli presso l'utenza;
- la palese inutilizzazione del composter presente presso l'utenza;
- la sottoutilizzazione del composter presente presso l'utenza: presenza di quantità di materiale organico non compatibile con la produzione dell'utenza, presenza di materiale organico in cui non sia avviato il processo di compostaggio, a causa di condizioni non adatte, quali tenore di umidità eccessivamente ridotto e/o pezzatura del materiale non compatibile con il processo.

La riduzione viene altresì revocata laddove l'utente non permetta l'effettuazione dei controlli sulla propria attività di compostaggio domestico da parte dell'Amministrazione Comunale.

Alla revoca consegue l'addebito all'utente dell'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di 5 annualità, oltre alle altre eventuali sanzioni applicabili.

Art. 20

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile , del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 19.

Art. 21

Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota **variabile 1 – componente fissa** della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La determinazione della riduzione spettante

viene effettuata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza e comporta il rimborso e lo sgravio sul totale ammontare del tributo eventualmente già iscritto a ruolo. La riduzione della quota variabile del tributo è proporzionale alla quantità dei rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a riciclaggio nelle seguenti misure: riduzione dello 0,4% della quota variabile dovuta per ogni riduzione pari al 1% del quantitativo complesso prodotto dall'utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore attribuito al coefficiente k_d della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello cui il tributo si riferisce, apposita comunicazione mediante la presentazione di copie dei formulari di identificazione, di cui al D.M. 1.4.1998, n. 145, debitamente compilati in tutte le loro parti.
4. È applicata una riduzione del 10% sulla quota **variabile 1 – componente fissa** delle utenze non domestiche aventi come attività prevalente la realizzazione di attività agricole e/o vivaistiche che pratichino in modo continuativo presso la propria sede il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti biodegradabili, costituiti da sostanze organiche naturali non pericolose derivanti dai propri processi produttivi. Il processo di compostaggio può essere realizzato dall'utente, in alternativa:
 - mediante cumulo;
 - mediante silo orizzontale.
5. In entrambe i casi il rifiuto dovrà essere opportunamente gestito onde prevenire la formazione di cattivi odori e garantire un andamento regolare del processo (rivoltamenti periodici, utilizzo per la preparazione della miscela di materiale legnoso grossolano con funzione strutturante, mantenimento del corretto tenore di umidità).
6. L'utente che intenda fruire della riduzione deve sottoscrivere e presentare

all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione. Nella suddetta dichiarazione l'utente, oltre ad attestare una pratica costante e corretta del compostaggio individuale:

- si rende disponibile ad accettare le opportune attività di controllo che verranno poste in essere dall'Amministrazione Comunale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni che permettano l'effettiva applicabilità della riduzione;
- indica su planimetria di adeguata scala l'area del proprio insediamento che verrà adibita al compostaggio individuale.

7. Alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno consegue l'applicazione della riduzione dall'anno in corso ed ai successivi; la presentazione della dichiarazione in data successiva al 30 giugno determina l'applicazione della riduzione a partire dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata prodotta.
8. Laddove l'utente dismetta l'attività di compostaggio individuale che ha dato luogo all'applicazione della riduzione, è tenuto a darne comunicazione al Comune, sottoscrivendo e presentando all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione. La riduzione non verrà applicata dall'anno successivo a quello in cui l'utente ha dato comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio individuale.
9. La riduzione è revocata qualora a seguito del controllo effettuato dall'Amministrazione Comunale, risultasse che l'utente non pratici o non pratici correttamente l'attività di compostaggio individuale presso la propria sede; quali elementi indicativi di tale fattispecie possono essere assunti:
 - la mancanza di uno o più cumuli presso l'utenza;
 - la mancanza di rifiuto organico nei sili orizzontali;
 - la sottoutilizzazione del processo da parte dell'utenza: presenza di quantità di materiale organico non compatibile con la produzione dell'utenza, presenza di materiale organico in cui non sia avviato il processo di compostaggio, a causa di condizioni non adatte, quali tenore di umidità eccessivamente ridotto e/o pezzatura del materiale non compatibile con il processo.
10. La riduzione viene altresì revocata laddove l'utente non permetta l'effettuazione dei controlli sulla propria attività di compostaggio individuale da parte

dell'Amministrazione Comunale.

11. Alla revoca consegue l'addebito all'utente dell'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di 5 annualità, oltre alle altre eventuali sanzioni applicabili.

Art. 21 bis Bonus sociali per i rifiuti

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio di igiene urbana a condizioni tariffarie agevolate.
2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.
3. La componente UR3 Bonus sociale Rifiuti è stata introdotta dal DPCM 21.01.2025 n. 24, che ha individuato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, di seguito denominato «bonus sociale per i rifiuti», ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
4. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.
5. L'agevolazione bonus sociale TARI consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione

di

cui al presente comma, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti , in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i seguenti requisiti:

DSU aventi nuclei con $ISEE \leq 9.796$;

DSU aventi nuclei con $9.796 < ISEE \leq 20.000$ con 4 (o più) figli a carico.

Lo stato di disagio economico è attestato dall'INPS sulla base della DSU presentata da un componente del nucleo familiare in stato di disagio ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU, per la medesima utenza individuata ai sensi dell'art. 6 del TUBR.

8. In applicazione dell'art.9 del Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), ai fini dell'applicazione del Bonus, l'agevolazione spettante nell'anno a per ogni utenza domestica agevolabile, si applica con una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva dovuta nel medesimo anno a.

I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile in caso di regolarità dei pagamenti. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile.

Nei casi rilevati di irregolarità dei pagamenti del beneficiario del bonus, il bonus non potrà essere riconosciuto ma si procede ai sensi dell'art. 10 del TUBR come segue:

-invio e notifica del sollecito di pagamento nel primo semestre dell'anno, vincolante ai fini del riconoscimento del bonus, con precisazione che l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla

data di invio del sollecito medesimo, senza che sia pervenuto il pagamento;
-l'importo, trattenuto a compensazione dal gestore, dovrà essere scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione dei pagamenti.

Per quanto non regolamentato al presente comma, si rinvia alla disciplina TUBR.

Art. 22 Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 23 Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 21 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 24 Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della

tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale (CUP).
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25 Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'Art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 25 bis Le componenti perequative

Con delibera del 3 agosto 2023 n. 386, ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) ha istituito le seguenti due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- UR1 - a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- UR2 - a copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

Per il 2024 la componente 1, è pari a Euro 0,10 ad utenza mentre la componente 2,

è pari a Euro 1,50 per un totale di Euro 1,60 sempre ad utenza.

La componente 1 potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.

La componente 2 potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Le componenti perequative sono dovute per ciascuna utenza e per ciascun anno (a partire dall'anno 2024).

Art. 26 Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, individuate dai competenti organi comunali. Sono fatte salve eventuali modalità di pagamento previste dalla legge. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
2. Qualora il gestore di cui al comma 1 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
3. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8, del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre.
4. In presenza di una presenza di riscossione annuale, il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a garantire almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione.

5. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.
6. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
7. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 12, il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in 2 rate di pari importo le cui scadenze sono determinate dal Consiglio Comunale nella deliberazione di approvazione delle tariffe. Qualora non siano adottate le tariffe per l'anno di riferimento si considerano le scadenze stabilite nell'ultima deliberazione di approvazione delle tariffe. Il pagamento in unica soluzione è da effettuare entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
8. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
9. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in

maniera chiara nel documento di riscossione.

10. Il termine di cui al comma 8 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
11. In nessun caso potranno essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.
12. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
13. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
14. Per gli avvisi non pagati spontaneamente si applica la procedura di riscossione coattiva tramite ruolo esattoriale o ingiunzione di pagamento.
15. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nel D.LGS. n.112 del 13 aprile 1999.

Art. 27 Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.26 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
 - a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
 - b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
 - c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento

rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00(cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

Art. 28 Obbligo di dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine stabilito dalla normativa. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di invio nel caso di PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine stabilito dalla normativa. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la

residenza;

- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio a mezzo PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine stabilito dalla normativa successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo dal bimestre successivo a quello in cui si è stata presentata la denuncia di cessazione.
- 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di

cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Art. 29 Richiesta di attivazione

1. Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la richiesta di attivazione del servizio.
2. La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente tra i quali:
 - Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:

- Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;
- e) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 30 Risposta alla richiesta di attivazione

1. Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento alla richiesta di servizio
 - b) Il codice utente ed il codice utenza
 - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.

Art. 31 Modalità di presentazione della comunicazione per la richiesta di variazione o di cessazione del servizio

1. Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta (raccomandata), via e-mail (pec) o consegna allo sportello fisico.

3. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
- a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - f) La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 32

Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
2. La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Art. 33 Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 34 Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora delle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

Art. 35 Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

Art. 36

Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a) Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b) Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 gironi lavorativi dalla di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato

di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;

3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Art. 37

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di versare gli importi riportati che comprendono imposte, interessi e sanzioni.
- L'atto di accertamento, trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso, diventa esecutivo, ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019.
- Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, la riscossione dell'ammontare dovuto è affidata al soggetto incaricato della riscossione, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento/ingiunzione fiscale.
5. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 39 Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 38, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 40 Importi minimi

1. Non si procede al versamento in via ordinaria, al rimborso, alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 41 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR).

Art. 42
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 43
Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

ALLEGATO A: L-quater – D Lgs 152/06

ALLEGATO L-quater – D Lgs 152/06

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.».

All. B: Categorie di utenze non domestiche	
	Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Campeggi, distributori carburanti
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni
05	Alberghi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante
07	Case di cura e riposo
08	Uffici, agenzie
09	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21	Discoteche, night club
	Attività non elencate, ma ad esse simili per la loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.